

## **DOCUMENTO ALLEGATO N.1**

(alla delibera di Consiglio comunale n. \_\_ del \_\_\_\_\_)

## **ESTRATO REGOLAMENTO EDILIZIO**

Capo III° Commissione Locale per il Paesaggio

## **TESTO STATO VIGENTE**

Dolo, li 15.03.2015

## Capo III° Commissione Locale per il Paesaggio

### Commissione Locale per il Paesaggio

#### *Articolo 23. Composizione*

1. La "Commissione locale per il Paesaggio", di seguito denominata per brevità "Commissione Locale", è un organo collegiale tecnico-consultivo in grado di garantire la multidisciplinarietà per una corretta valutazione del progetto che consente un'adeguata tutela del paesaggio;
2. La commissione Locale è composta dai seguenti membri:
  - a) Un membro di diritto, che presiede la commissione, e che è il responsabile del procedimento;
  - b) da n. 3 componenti nominati con Decreto del Sindaco, sulla base di curriculum e competenze documentate rispondenti ai requisiti previsti dal comma 2) dell'art. 148 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, e scelti tra laureati in architettura, ingegneria, urbanistica, agraria, materie ambientali ed artistico - monumentali o equipollenti, deve essere assicurata la nomina di almeno un esperto indicato dalla minoranza.

#### *Articolo 24. Nomina, durata e compensi*

1. Il Sindaco, nomina n. 3 componenti della Commissione Locale, previa acquisizione e valutazione dei curricula delle candidature presentate.
2. I componenti, restano in carica per la durata del mandato elettorale ed esercitano comunque le loro funzioni fino alla nomina dei successori nel rispetto di quanto previsto dalla legge 444/1994 e s.m.i.;
3. Ad ogni componente della Commissione Locale è riconosciuto il solo gettone di presenza, per l'effettiva partecipazione a ciascuna seduta, nella misura determinata con provvedimento dell'ente.

#### *Articolo 25. Casi di incompatibilità*

1. La carica di componente della Commissione Locale è incompatibile con quella di commissario della Commissione Urbanistica, se svolte contestualmente e nel medesimo ambito territoriale.
2. Sono parimenti incompatibili i tecnici delle Amministrazioni convenzionate, gli Amministratori comunali locali e i loro parenti in linea retta fino al II° grado, i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione Locale.
3. I componenti della Commissione Locale devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri diretti od indiretti (in qualità ad esempio di professionista incaricato), del coniuge o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

#### *Articolo 26. Casi di decadenza dei commissari*

1. Le incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25, ancorchè insorte successivamente alla nomina, determinano la decadenza della condizione di componente la Commissione Locale.
2. In caso di 4 assenze consecutive non giustificate di uno dei membri della Commissione, il Sindaco può revocare l'incarico e sostituire il componente della Commissione Locale.
3. Il Sindaco sostituisce altresì quei membri che, per qualunque motivo, non possano continuare a coprire l'incarico (morte, dimissioni, incompatibilità, ecc...). I membri nominati in sostituzione restano in carica fino allo scadere del mandato dell'intera Commissione Locale.
4. Ricorrendo le situazioni di cui ai commi 1, 2, 3, la decadenza è pronunciata con decreto del Sindaco.

#### *Articolo 27. Attribuzioni*

1. Sono soggetti all'esame della commissione gli interventi riguardanti:
  - Le richieste di interventi edilizi che alterano l'aspetto esteriore di edifici ricadenti all'interno di ambiti sottoposti a vincoli paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004;
  - I piani urbanistici attuativi, riguardanti zone in tutto o in parte ricadenti all'interno degli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs 42/2004;
  - I comparti edificatori, riguardanti zone in tutto o in parte ricadenti all'interno degli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs 42/2004;
  - Gli interventi pubblici e/o d'interesse pubblico, riguardanti zone in tutto o in parte ricadenti all'interno degli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs 42/2004;
  - istanze di condono edilizio relative ad interventi in zone in tutto o in parte ricadenti all'interno degli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs 42/2004;
2. L'Amministrazione comunale potrà avvalersi della commissione in qualsiasi altra circostanza in cui è ritenuta opportuna l'acquisizione di un parere per l'assunzione di provvedimenti amministrativi

edilizi, nel rispetto del principio di distinzione di funzioni e competenze tra i profili urbanistico edilizi e di tutela del paesaggio prescritti dal D.Lgs 42/2004.

3. La Commissione Locale può inoltre:
  - a. chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
  - b. effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;
  - c. Il presidente potrà ammettere, qualora questi ne faccia domanda, il solo progettista dell'intervento in esame ai fini dell'illustrazione del progetto, con esclusione della possibilità di presenziare alla successiva attività di esame e di espressione del parere;
  - d. attivare canali di consultazione e confronto con i competenti uffici della Regione e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, o presso altri enti interessati dal procedimento;
4. La Commissione Locale, nell'esprimere il parere, presta particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti.

#### *Articolo 28. Organi e procedure*

1. La Commissione Locale si riunirà in base alle necessità rappresentate dal Responsabile del procedimento. Il Responsabile del procedimento invierà tramite posta elettronica avviso scritto della convocazione della Commissione Locale a tutti i componenti, informando contestualmente il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata;
2. Il Comune metterà a disposizione dei commissari tutta la documentazione relativa alle pratiche poste in discussione.
3. L'avviso sarà inviato ai componenti della Commissione Locale almeno tre giorni prima della data prevista per la riunione, (salvo casi d'urgenza), ed in esso saranno indicati il giorno, ora e luogo della riunione.
4. In casi eccezionali di urgenza il termine di cui al periodo precedente può essere ridotto fino a 24 ore.
5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno n. 3 componenti.
6. In caso di assenza del Responsabile del procedimento la funzione di presidente viene svolta dal componente anziano.
7. La Commissione Locale, sulla scorta della relazione tecnico - illustrativa sottoscritta dal Responsabile del procedimento, formula la proposta di provvedimento in forma scritta ed è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente;
8. Alle sedute della Commissione Locale può partecipare, senza diritto di voto, il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata;
9. Il Responsabile del procedimento può incaricare per la funzione di Segretario verbalizzante un funzionario comunale, che potrà partecipare alle riunioni senza diritto di voto;
10. I componenti della Commissione Locale, e chi vi assiste ai sensi dei commi 8) e 9), sono tenuti a osservare il segreto sui lavori della medesima ed è esclusa la partecipazione di terzi estranei alle sedute, salvo i casi previsti all'art. 27 comma 2 lett. c).
11. Il verbale della seduta contenente la proposta di provvedimento della Commissione deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero ed i nominativi dei presenti; il riferimento all'argomento trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei componenti, eventuali dichiarazioni di voto.
12. il parere della commissione non è vincolante ma solamente consultivo per l'attività del Responsabile del Procedimento in materia di paesaggio;

#### *Articolo 29. Istruttoria delle pratiche e rilascio dell'autorizzazione*

1. il Responsabile del procedimento provvede, con la possibilità di avvalersi del supporto degli istruttori tecnici del Settore Urbanistica ed Edilizia privata, a compiere tutti gli atti necessari per il corretto svolgimento dell'iter amministrativo, quali l'istruttoria dei procedimenti, a chiedere le opportune integrazioni, sottoporre le pratiche alla Commissione Locale, trasmettere la documentazione presentata unitamente alla relazione tecnica illustrativa, corredata dalla proposta di provvedimento al Soprintendente, entro i termini previsti dall'art. 146, comma 7 del D.Lgs. 42/04 o dal D.P.R. n.139/2010, dando nel contempo comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento;
2. Successivamente alla trasmissione al Soprintendente, trovano applicazione i commi 8, 9, 10 e 11 dell'art. 146 del D. Lgs. 42/04 o il D.P.R. n. 139/2010 e ss.mm.ii. e, conclusasi la fase valutativa e dei pareri del Responsabile del Procedimento e della Soprintendenza, spetta al Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, provvedere sulla domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e s.m.i.;
3. Sul sito Web del Comune è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione,

con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla Regione e alla Soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

4. Non si procederà con il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche riferite a interventi edilizi che siano in contrasto con le norme urbanistico - edilizie;
5. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste;
6. L'autorizzazione paesaggistica verrà rilasciata senza allegare elaborati grafici, ma il provvedimento autorizzativo indicherà specificamente con data e protocollo gli elaborati di riferimento;
7. Nel caso in cui il parere della Soprintendenza e/o della Commissione locale contenga prescrizioni, il richiedente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione dovrà presentare tutti gli elaborati in adeguamento a tali prescrizioni.

#### *Articolo 30. - Documento guida*

1. La Commissione Locale, ha la facoltà di redigere un apposito "documento guida" sui principi e criteri ai quali intende attenersi per lo svolgimento dei lavori e nell'emanazione dei pareri e, nel caso, provvede periodicamente alla sua verifica ed all'eventuale revisione.
2. La Commissione Locale, nell'esercizio della propria attività consultiva, è tenuta ad uniformarsi ai contenuti del "documento guida", ove predisposto.

#### *Articolo 31. Norma di rinvio*

1. L'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative e normative, costituiscono automatico recepimento di modifica ed integrazione degli articoli che regolano la Commissione Locale.